

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE, E TRASMISSIONI AUTOGESTITE IN GENERE

Il sottoscritto Ottavio Nicoletti quale legale rappresentante della Associazione Culturale Tele Radio Orte con sede in Orte (VT) Via Pie' di Marmo 3/a, C. F. 90006310560 e P. IVA 00731540563.

VISTA

LA DELIBERA N. 134/22/CONS del AGCOM recante le “ **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHÉ DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, FISSATE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022**

VISTA

LA DELIBERA N. 135/22/CONS del AGCOM recante le “**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER I CINQUE REFERENDUM POPOLARI AVENTI AD OGGETTO L'ABROGAZIONE PARZIALE DELL'ART. 274, COMMA 1, LETTERA C) DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 447; L'ABROGAZIONE PARZIALE DELL'ART. 192, COMMA 6 DEL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, DELL'ART. 18, COMMA 3 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1963, N. 1, DELL'ART. 23, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GENNAIO 2006, N. 26, DELL'ARTI.11, COMMA 2 E DELL'ART. 13, RUBRICA E COMMI 1, 3, 4, 5 E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 160 E DELL'ART. 3, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009 N. 193;**

L'ABROGAZIONE PARZIALE DELL'ART. 8, COMMA 1 E DELL'ART. 16, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2006, N. 25; L'ABROGAZIONE PARZIALE DELL'ART. 25, COMMA 3 DELLA LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 E L'ABROGAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235, INDETTI PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022

ADOTTA

il presente Codice di Autoregolamentazione cui l'emittente si uniformerà in occasione del **Referendum Popolare** e delle **Elezioni AMMINISTRATIVE (Comunali)** che si svolgeranno in data **12 Giugno 2022** che reca disposizioni in materia di programmi di informazione e programmi di informazione politica, in attuazione ai principi di cui alle Delibere Agcom n. 134/22/CONS e 135/22/CONS.

ART. 1 INDICAZIONE DELLE TRASMISSIONI INFORMATIVE E POLITICHE

In occasione della consultazione elettorale di cui sopra l'emittente si impegna a dedicare trasmissioni di propaganda elettorale nelle seguenti trasmissioni:

Programma di Comunicazione Politica Autogestita Gratuito (Programmi di liste e candidati autogestite, presentazione candidati): Per la trasmissione di detti programmi le liste debbono presentare richiesta al Corecom secondo le disposizioni di legge vigenti.

Trattasi di trasmissioni della durata stabilita dal committente, riconoscendo a tutti i candidati, gruppi di candidati ed a tutte le liste partecipanti l'accesso agli spazi in condizioni di parità tra loro anche per quel che concerne le fasce orarie, nel rispetto dei principi delle norme del presente codice per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi e comunque secondo le modalità stabilite dall'Art. 4 comma 3 L. 22/02/2000 n. 28. **I messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata fra 1 e 3 minuti per le emittenti televisive e fra 30 e 90 secondi per le emittenti radiofoniche.** I messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti. Hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori fino ad un massimo di 3 per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno 3 messaggi, sono collocati una per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima:

1^ Fascia - 18,00 – 19,59

2^ Fascia - 12,00 – 14,59

3^ Fascia - 21,00 – 23,59

Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta per ciascun contenitore.

Nessun soggetto politico può diffondere più di 2 messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente. Ogni messaggio reca la dicitura "Messaggio Autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente. Il messaggio elettorale deve essere prodotto dal soggetto politico e consegnato a questa emittente tramite il Corecom.

Programma di Comunicazione Politica Autogestita a Pagamento (Programmi di liste e candidati autogestite, presentazione candidati):

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
 - a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 - b) le modalità di prenotazione degli spazi;
 - c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
 - d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: **"Messaggio elettorale a pagamento"**, con l'indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressioni per tutta la loro durata la seguente dicitura: **"Messaggio elettorale a pagamento"**, con l'indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

ART. 2 INDICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DEI COLLEGI ELETTORALI E MECCANISMO ELETTORALE CON ORDINE PROGRESSIVO PRENOTAZIONI

In occasione della consultazione elettorale di cui sopra l'emittente si impegna a dedicare trasmissioni di propaganda elettorale nei seguenti ambiti:

ELEZIONI

Le prenotazioni degli spazi e la relativa assegnazione, seguirà l'ordine progressivo temporale di prenotazione.

ART. 3 AVVERTENZE GENERALI

Ogni trasmissione di propaganda elettorale riporterà all'inizio l'avvertenza "*Messaggio politico a pagamento*" o "*Programma di comunicazione autogestita a pagamento*", ed inoltre "*il codice di autoregolamentazione è disponibile presso la nostra emittente*". Inoltre sarà presente l'indicazione del soggetto politico committente.

Ogni trasmissione contiene indicazione del tipo di comunicato elettorale, con relativa indicazione dei collegi o comuni di appartenenza.

ART.4 TRASMISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE E RELATIVE TARIFFE

Trasmissioni televisive autogestite a pagamento

- a) Posizionamento dalle ore 08.00 alle ore 24.00.
- b) Tariffa: **€ 10,00 al minuto con un minimo di 10 minuti** di trasmissione in onda 2 volte. L'orario della prima trasmissione sarà scelto dal committente e andrà in onda su TRO can. 71. Il secondo orario di messa in onda sarà stabilito dal responsabile programmazione palinsesto di questa emittente e andrà in onda su TRO2 can. 273. Se la trasmissione supera i 10 minuti, dall'undicesimo minuto, il costo sarà di **€ 6,00 al minuto**. Per le trasmissioni esterne il costo dell'undicesimo minuto sarà di **€ 10,00 al minuto**. Non è possibile programmare la messa in onda negli orari in cui l'emittente trasmette le edizioni del TG Magazine (vedi art. 5) su entrambi i canali.
- c) La terza replica della trasmissione autogestita andrà in onda su TRO2 Can. 273 e avrà una tariffa al minuto **scontata del 50%** rispetto al costo della prima trasmissione.
- d) La quarta replica della trasmissione autogestita andrà in onda su TRO2 Can. 273 e avrà una tariffa al minuto **scontata del 60%** rispetto al costo della prima trasmissione.
- e) La quinta replica della trasmissione autogestita andrà in onda su TRO2 Can. 273 e successive avranno una tariffa al minuto **scontata del 70%** rispetto al costo della prima trasmissione.
- f) ai prezzi suddetti sarà applicata l'IVA del 4%.

Trasmissioni radiofoniche autogestite a pagamento

- a) Posizionamento dalle ore 08.00 alle ore 24.00 nei seguenti orari di programmazione: 08.30 – 09.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 – 13.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30 – 18.30 – 19.30 – 20.30 – 21.30 – 22.30
- b) Tariffa: **€ 2,00 per uno spot di 30'' max.** Ogni 5 spot commissionati il sesto è in omaggio
- c) ai prezzi suddetti sarà applicata l'IVA del 4%

In caso di mancanza di energia elettrica, guasti tecnici alle apparecchiature o comunque casi di forza maggiore i messaggi a pagamento autogestiti saranno trasmessi in base a spazi disponibili nei giorni seguenti concordati con il cliente.

Si rende noto che la determinazione delle tariffe corrispondenti e indicate nel presente prospetto è stata realizzata ai sensi dell'articolo 6 comma 6 del citato provvedimento, adottando la tariffazione ridotta più del 75% rispetto alle tariffe ordinarie del listino dei prezzi della pubblicità tabellare dell'emittente che è di 15 euro al minuto.

ART. 5 EDIZIONI del NOTIZIARIO

Al fine di tutelare ogni forza politica nella parità degli spazi di accesso per la diffusione di notizie o propaganda elettorale per le elezioni amministrative (comunali), nelle edizioni del notiziario in onda il sabato su TRO can 71 alle 19.15 e alle ore 21,00 e 22,45, la domenica alle 12.15, 19.15, 21.00 e 22.45 e su TRO 2 can 273 alle 20.30 e la domenica alle 14.00 e alle 20.30, non saranno diffuse notizie di appuntamenti elettorali amministrativi, al fine di evitare ogni eventuale contestazione. Le informazioni elettorali, verranno diffuse negli appositi spazi stabiliti all'art. 4 del presente codice di autoregolamentazione.

ART. 6 COMUNICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO AGLI SPAZI DI PROPAGANDA

L'emittente in ottemperanza al regolamento, comunicherà negli orari di maggiore ascolto, dalla data odierna, per l'emittente radio e per la tv, la comunicazione per l'accesso alle trasmissioni di propaganda. Eventuali ulteriori aggiornamenti del Codice costituiranno oggetto di ulteriore comunicazione con le modalità indicate.

ART. 7 MODALITÀ DI ACCESSO ALLE TRASMISSIONI DI PROPAGANDA

La prenotazione di tali spazi dovrà giungere per iscritto alla sede dell'emittente a mezzo mail (tv@teleorte.it) o PEC (teleradiorte@pec.it) entro tre giorni dalla data di registrazione indicando con precisione quali e quanti spazi il candidato, la lista o il rappresentanti del gruppo dei candidati vogliono utilizzare.

L'ordine di successione degli spazi di propaganda sarà definito sulla base dell'ordine delle prenotazioni giunte.

Qualora le prenotazioni degli spazi entro il termine ultimo indicato siano superiori alla disponibilità dell'emittente, sarà effettuata una ripartizione proporzionale degli spazi disponibili secondo le richieste effettuate.

Condizione essenziale per l'accesso agli spazi di propaganda è il versamento anticipato della corrispondente tariffa.

ART.8 RESPONSABILE DELLA PROPAGANDA E DELL'INFORMAZIONE ELETTORALE

Il responsabile dell'emittente per la propaganda e la informazione elettorale ai fini del rispetto delle disposizioni di legge nonché dei principi e dei comportamenti illustrati in questo codice é il Sig. Ottavio Nicoletti, presidente dell'Associazione Culturale Tele Radio Orte.

ART.9 PUBBLICAZIONE e AGGIORNAMENTO DEL CODICE

Il presente codice di Autoregolamentazione è depositato nella nostra sede in via Pie' di Marmo 3/A Orte (VT), ed é a completa disposizione di tutti coloro vogliono prenderne visione e sarà consultabile sul sito www.teleorte.it.

L'emittente si riserva nel corso dello svolgimento della campagna elettorale di aggiornare il presente Codice.

Gli aggiornamenti ne costituiranno parte integrante e saranno a disposizione per visione a chiunque ne faccia richiesta.

Orte 02/05/2022

Il Presidente
Ottavio NICOLETTI

